

A.R.S.A.C
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93 Cosenza
Deliberazione del Direttore Generale

n° 8/CS del 02 LUG, 2019

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra ARSAC e ARCEA attività di supporto campagna 2019

Il Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

PREMESSO CHE:

- con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 viene istituita l'ARSAC;
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l'Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- la Deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale, il dott. Maiolo Bruno è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Amministrativo.

CONSIDERANDO CHE:

- l'ARSAC, nell'art. 2 - lettera m - nell'ambito dei propri compiti istituzionali, contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attivare attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura;
- l'ARCEA, in qualità di Organismo pagatore della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura è, fra l'altro, competente dell'espletamento di alcune attività di controllo previste dalla regolamentazione comunitaria di riferimento.

RITENUTO CHE:

- Il Dipartimento Agricoltura con nota prot. SIAR n 213791 del 05.06.2019, invita l'ARSAC ad attivare le procedure per garantire le attività di supporto tecnico, amministrativo e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA), attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa.

DATO ATTO CHE:

- che sulla base di quanto descritto è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra ARSAC, al fine di garantire la massima efficacia nell'espletamento di talune attività di controllo nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria e nazionale di settore

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere di regolarità contabile

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- Di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra ARSAC e ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura che, in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda;
- Di rendere la presente delibera urgente ed immediatamente esecutiva;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura con sede in Catanzaro e al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Bruno Maiolo)

IL Commissario Straordinario
(Ing. Stefano Aiello)

I Responsabili dell'Ufficio Bilancio ed dell'Ufficio Spesa, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 4/02/2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

<p>IL RESPONSABILE UFFICIO SPESA (Dr.ssa Rosamaria Sirianni)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO (Dr.ssa Emerenziana Malavasi)</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---

Il Dirigente del Settore
Amministrativo
(Dr. Bruno Maiolo)



Il Commissario Straordinario
(Ing. Stefano Aiello)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell' ARSAC

in data 02 LUG, 2019 sino al 16 LUG, 2019

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'A.R.C.E.A. (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) di seguito denominata per brevità, "ARCEA", con sede in Catanzaro, Località Germaneto presso "Cittadella Regionale", C.F. e P.I. 02868170792, rappresentata dal Commissario Straordinario Ing. Francesco DEL CASTELLO

E

l'A.R.S.A.C. (Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, di seguito denominata per brevità "ARSAC", con sede in Cosenza, V.le Trieste n. 95, C.F. e PI. 03268540782, rappresentata dal Commissario Straordinario Ing. Stefano AIELLO

VISTI

- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i regolamenti del consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga i Regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE n. 88)4/2006, (CE) 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europea agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;
- Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per

l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

- Il D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, pubblicato in GU n. 72 del 16 marzo 2019.
- Il D.M. MIPAAF 29 luglio 2009, avente ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009";
- Istruzioni operative di Agea coordinamento, aventi ad oggetto: "*Applicazione della normativa Europea e Nazionale in materia di condizionalità Anno 2019*" in via di pubblicazione e contestuali Istruzioni di recepimento di ARCEA.
- La Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 246 del 14 Giugno 2018 avente ad oggetto "*Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1867 del 18 Gennaio 2018*";
- Il Decreto della Regione Calabria n. 1339 del 14 febbraio 2014 recante "*Disposizioni regionali di attuazione del DM 30125 del 22 dicembre 2009*", modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal DM n. 27417 del 22 dicembre 2011, relativo alla "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" relativamente alle misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4 come definite all'articolo 6 del regolamento (UE) n.65/2011 — MISURE A SUPERFICIE;
- Il Decreto del Mipaaf n. 454 del 14 dicembre 2001, avente ad oggetto "*Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica*", con particolare riferimento agli artt. 7 e 8 del DM;
- La delibera di Giunta della Regione Calabria n. 432 del 10 Novembre 2016 avente ad oggetto "*Concessione delle erogazioni di carburante agricolo agevolato*";
- La Delibera di Giunta Regionale n.257 del 20 giugno 2017 avente ad oggetto "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale – Misure a superficie*"
- L'art. 12 della L.R. 8 luglio 2002. n. 24 e l'art. 28 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13 hanno previsto ed approvato la costituzione dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura;
- Il Decreto MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, avente ad oggetto il riconoscimento dell'ARCEA quale Organismo Pagatore della Regione Calabria;
- La L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto "*Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura*" con la quale si prevede all'art 2 comma 2 lettera m) che l'ARSAC "*contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA)*";

- La nota avente prot. SIAR n 213791 del 05/06/2019 con la quale il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria invita l'ARSAC ad attivare le procedure per garantire le attività di supporto tecnico, amministrativo e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA), attraverso la stipula di apposito protocollo d'intesa;

PREMESSO CHE:

- L'ARCEA, in qualità di Organismo Pagatore della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura è, fra l'altro, competente dell'espletamento di alcune attività di controllo previste dalla regolamentazione comunitaria di riferimento;
- L'ARCEA, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 può, per taluni compiti propri dell'Organismo Pagatore, utilizzare soggetti terzi nel rispetto e con le forme previste nella predetta legislazione comunitaria;
- La L.R. n. 66/12 ha istituito l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, di seguito denominata A.R.S.A.C., con sede legale in Cosenza, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale;
- L'art. 2, comma 2, lett. m) della predetta Legge Regionale espressamente prescrive che l'ARSAC "...m) *contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA)*";
- La definizione del presente protocollo di intesa si rende necessaria al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nell'espletamento di talune attività di controllo nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;
- L'attività oggetto del presente protocollo consiste nei Controlli Aziendali Integrati, di II Livello sui CAA ed ex-post;

Quanto sopra premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti come reciprocamente costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto e modalità della prestazione

1. Oggetto del presente Protocollo di intesa è l'attività di supporto che l'ARSAC può svolgere per ARCEA in relazione alle seguenti tipologie di controllo :

- Controlli Aziendali Integrati: 1) *rispetto della condizionalità* di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n.1306/2013 e al DM 180 del 2015; 2) *ammissibilità zootecnica* di cui al Titolo IV del regolamento (UE) 1307/2013; 3) *rispetto degli impegni e degli obblighi* assunti dai beneficiari di misure PSR 2014-2020 e 2007-2013 il cui sostegno è connesso alle superfici e/o agli animali.

Periodo di riferimento: campagna anno 2019

Il numero di controlli è definito per ogni Campagna di controllo in base al Regolamento (UE)

- Controlli di II livello sui Centri di Assistenza Agricola previsti dell'allegato 1, lettera C) del Regolamento Delegato (UE) n° 907/2014.
 - Controlli ex-post previsti dall'art. 52 Reg. (UE) 809/2014 su operazioni connesse a investimenti allo scopo di verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale;
 - Supporto, da concordare tra le parti, ad ogni altra attività di controllo effettuata dall'ARCEA in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nell'ambito della politica agricola comune.
2. L'ARCEA, in riferimento alle attività di cui al comma 1, redige e trasmette all'ARSAC la manualistica di riferimento ed il piano dei controlli che forniscono indicazioni precise sull'organizzazione degli stessi, sulla tempistica da rispettare, sulle modalità operative e sulle specifiche tecniche;
3. L'ARSAC, acquisita la manualistica di cui al comma precedente, inerenti le attività elencate al comma 1, procederà di volta in volta alla relativa valutazione per il corrispondente accoglimento.
4. L'ARSAC, una volta espletata la valutazione di cui a comma 3, e comunicato l'esito positivo ad ARCEA, assicura l'attuazione del presente protocollo attraverso l'espletamento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità indicate nella manualistica di riferimento trasmessa da ARCEA, e secondo la tempistica prevista dal piano dei controlli. A tal fine mette a disposizione un numero di tecnici controllori di volta in volta stabilito.
- I tecnici quando effettuano i controlli in loco e di conseguenza l'incontro in contraddittorio devono:
- Attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
 - Tenere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del beneficiario;
 - Al termine dell'incontro, laddove previsto, devono rilasciare al rappresentante aziendale la copia del verbale di controllo debitamente compilata e firmata.
 - Seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
 - Registrare regolarmente le rilevazioni del controllo e verificare la correttezza dell'esito;
 - Non avere rapporti professionali in essere con i CAA, OO.PP. e aziende sottoposte a controllo. Ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, i tecnici interessati sottoscrivono un'apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.
5. Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo rispondono del proprio operato e, in caso di necessità, sono comunque tenuti a riferire all'ARCEA o in altre sedi nelle quali l'Organismo Pagatore dovesse essere chiamato in ragione di eventuali contenziosi ovvero di verifiche ispettive da parte di Autorità nazionali e/o comunitarie competenti.

Articolo 2

Controlli sull'attività e visite ispettive

1. L'ARSAC si impegna a rendersi disponibile per eventuali verifiche documentali, operative ed organizzative da parte dell'ARCEA, e di altri organismi di controllo quali, ad esempio, il MIPAAFT, la Commissione Europea e l'Organismo di Certificazione dei Conti.

Articolo 3

Corrispettivi

1. Le prestazioni oggetto del presente atto vengono svolte ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. m. della L.R. 66/2012, ferma restando la partecipazione finanziaria di ARCEA a titolo di contributo per le spese sostenute da ARSAC nello svolgimento dell'attività richiesta, fino alla concorrenza annua massima pari ad € 110.000,00 (Euro Centodiecimila,00).

Detto importo verrà corrisposto dall'Organismo Pagatore tenuto conto delle modalità di seguito indicate:

- a) Il 50% dell'importo complessivo entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa;
- b) La restante parte sarà erogata in quote trimestrali, previa rendicontazione.

Le modalità e le spese includibili nelle rendicontazioni trimestrali saranno oggetto di determinazione tra le parti con successivo atto.

Articolo 4 Referenti delle attività

1. Le parti nominano con appositi atti i referenti e/o responsabili per il controllo e coordinamento delle attività oggetto di intesa.
2. Sarà cura delle parti, attraverso i sopraindicati referenti:
 - Verificare costantemente la corrente esplicazione delle attività previste dal protocollo ed i risultati ottenuti, assicurando il rispetto di quanto convenuto;
 - Attuare i vari ed opportuni correttivi, anche in relazione alla tempistica richiesta;
 - Individuare e comunicare il rispettivo personale di riferimento;
 - Prevedere ad inizio attività il piano di lavoro, per il dettaglio ritenuto necessario, ferma restando la facoltà di predisporre, successivamente, ulteriori documenti specificativi;
 - Intervenire tempestivamente al fine di rimuovere eventuali ostacoli allo svolgimento delle attività;
 - Favorire lo scambio delle informazioni necessarie.

Articolo 5 Protezione dei Dati Personali – Responsabile del Trattamento

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente Protocollo, le parti si danno reciprocamente atto che l'ARCEA è titolare di tutti i dati ad essa riferiti gestiti tramite il SIAN.

2. L'ARCEA nomina l'ARSAC, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati necessari per l'espletamento dei servizi in convenzione. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ARSAC garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento a quanto previsto dall'**allegato A** alla presente convenzione.

Articolo 6 Durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo di intesa acquista efficacia dalla data di stipula ed ha durata per la gestione della campagna 2019.
2. Il presente protocollo può essere risolto per mutuo consenso risultante da atto scritto e, comunque,

assicurando la completa trasmigrazione dei dati occorrenti alla continuazione delle attività senza soluzione.

Articolo 7 Esenzione di responsabilità

1. L'ARSAC tiene indenne l'ARCEA da danni e/o responsabilità a persone o cose, derivanti dalla non corretta esecuzione delle attività in convenzione, ascendenti ad eventuali manchevolezze, negligenze o imperizie, ancorché meramente connotate da colpa lieve.
2. L'ARCEA non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare all'ARSAC in relazione allo svolgimento dei servizi previsti dal protocollo o per qualsiasi altra causa comunque connessa o relativa all'affidamento delle inerenti attività.
3. L'ARSAC non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata o incompleta attuazione di interventi, qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati, imputabili a qualsiasi titolo ad ARCEA inclusi la funzionalità dei sistemi informatici e l'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
4. Con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa è regolamentata una mera utilizzazione di risorse umane e strumentali dell'ARSAC da parte dell'Organismo pagatore Regionale, che si avvale di tali uffici per ragioni organizzative e contingenti, corrispondendo un semplice contributo alle spese. Resta pertanto escluso il trasferimento, anche temporaneo, di poteri e funzioni, che restano esclusivamente in capo all'ARCEA, sotto ogni profilo di legge per garantire il raggiungimento di fini istituzionali imposti dalla normativa europea di settore.

Articolo 8 Domiciliazione

Ai fini e per gli effetti del presente Protocollo di intesa, le parti così eleggono il proprio domicilio:

- l'ARCEA, in Località Germaneto - Catanzaro, presso "Cittadella Regionale";
- l'ARSAC, in Cosenza, Viale Trieste 93/95;

Articolo 9 Norme applicabili.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e la normativa di settore.

Articolo 10 Norma transitoria

Rimane ferma la possibilità di integrazione e/o adeguamento del presente protocollo, qualora ciò si rendesse necessario in relazione ad esigenze sopravvenute.

Articolo 11 Foro Competente

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, ivi comprese quelle relative alla interpretazione,

alla esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà competente in via esclusiva, ogni altro foro escluso, il Foro di Catanzaro.

Il presente protocollo viene sottoscritto solamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/90 e trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata.

Quanto sopra è letto, confermato e sottoscritto dalle parti

A.R.S.A.C
Commissario Straordinario
Ing. Stefano Aiello

A.R.C.E.A.
Il Commissario Straordinario
Ing. Francesco Del Castello